



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, PETROCELLI, MARTON, MONTEVECCHI, DONNO, MANGILI, CASTALDI, CRIMI, PAGLINI, VACCIANO, FATTORI, LEZZI, CIOFFI, GIROTTI, BOTTICI, BULGARELLI, SCIBONA e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2014

Sistema nazionale di controllo ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è espressamente finalizzato alla costituzione di un efficace sistema nazionale di controllo ambientale. L'Unione europea ha infatti sancito l'introduzione della tutela dell'ambiente tra i principi del Trattato sull'Unione inserendo la promozione di un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo tra gli obiettivi delle politiche europee, sollecitando la sua protezione attraverso il diritto penale. Il Parlamento ha quindi il dovere di adottare strumenti che vadano effettivamente in questa direzione. L'integrazione e il coordinamento del lavoro svolto dalle singole Procure in materia di ambiente e salute rappresenta uno strumento importante per la realizzazione concreta di tale obiettivo.

La storia degli ultimi sessant'anni testimonia quanto la politica sia stata inadeguata fino ad ora nei confronti dell'assalto predatorio subito dal territorio e dall'ambiente. Da nord a sud il nostro Paese appare lacerato da gravissime emergenze e disastri ambientali, nell'assenza del dovuto controllo e della necessaria tutela. Siamo primi in classifica tra i Paesi più inquinati d'Europa e primi nelle infrazioni comunitarie tra le quali il primato spetta alle infrazioni in ambito ambientale.

Il controllo ambientale preventivo, umiliato dalla scarsità di uomini, mezzi e risorse, non è stato in grado di assolvere la sua funzione. Si continua a intervenire in regime emergenziale, con costi di gran lunga superiori rispetto all'adozione di idonee soluzioni strutturali. La gestione dell'ordinario è lasciata alla buona volontà e dedizione di alcuni che operano nonostante i disagi strut-

turali e strumentali, a volte in assoluta solitudine. A questo quadro desolante si aggiungono un controllo eccessivo della politica sulle nomine e sugli incarichi, poca trasparenza degli enti, sovrapposizione di competenza e conflitti d'interesse, sovrapposizioni tra controllati e controllori, disorganizzazione e mancanza di coordinamento tra gli enti.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo ambizioso di strutturare un interforze investigativo, giudiziario e di accertamento, sulla falsariga della Direzione nazionale antimafia, quale asse portante a livello nazionale della difesa, della tutela e del controllo ambientale. La necessità di riorganizzare, coordinare e specializzare tutte le attività di vigilanza e d'indagine in materia di ambiente nasce dall'esigenza di rendere finalmente reale e incisiva l'azione dello Stato nei confronti dei reati commessi a danno dell'ambiente e della salute, in violazione del codice penale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice dell'ambiente»), e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'effettiva tutela degli ecosistemi naturali in modo uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale secondo il principio di prioritaria considerazione degli interessi di tutela ambientale ribadito dall'articolo 3-*quater* del codice dell'ambiente, e in applicazione dei principi di precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte dei danni causati, nonché dei principi del «chi inquina paga», dello sviluppo sostenibile e della solidarietà affermati e ribaditi dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 191). Oltre alla diffusa esigenza

di convertire alcune sanzioni amministrative connesse ai reati commessi a danno dell'ambiente e della salute in più pertinenti reati penali con un inasprimento delle pene già previste, e conseguente allungamento dei tempi della prescrizione, si rileva la difficoltà nel coordinamento tra tutti i soggetti che si occupano di procedimenti inerenti alla tutela dell'ambiente e della salute, sia nelle fasi di accertamento tecnico che in quelle d'indagine. È evidente la necessità di dettare nuove disposizioni volte a rendere più specializzata e coordinata, anche a livello nazionale, l'attività giudiziaria in materia.

Va inoltre considerata la mancanza di un'informazione organica e completa in merito alle analisi e ai rilevamenti ambientali effettuati dai vari organi competenti nonché ai reati accertati, indispensabile per ottimizzare il lavoro delle autorità preposte e per sostanziare la piena realizzazione del diritto di tutti i cittadini al libero accesso all'informazione ambientale.

Deve essere anche considerata la necessità di introdurre norme che legittimino le associazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale diffuso, nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento, nonché l'esigenza, sollevata da più parti, di colpire il patrimonio dei soggetti che commettono reati contro l'ambiente e la salute con misure di sequestro cautelativo anche per equivalente patrimoniale.

Il presente disegno di legge vuole costituire una risposta alle esigenze manifestate da tutti gli attori impegnati nei diversi ambiti della tutela ambientale e della salute, che hanno contribuito alla stesura del lavoro svolto, che è la sintesi delle criticità da essi stessi riscontrate. Nel ridisegnare il sistema di controllo ambientale, il presente disegno di legge, che riporta una parte del più ampio disegno di legge n. 1306, si occupa di ridefinire gli organismi del sistema di controllo ambientale avendo quale principio ispiratore quello di conferire autonoma dignità alla

materia della tutela e del controllo ambientale, che per la delicatezza e l'importanza rivestita necessita di un sistema coordinato ed efficace oltre che altamente specializzato sia dal punto di vista giuridico che tecnico.

Si è ritenuto indispensabile riorganizzare le Forze dell'ordine e gli organismi tecnici di controllo già esistenti in un unico corpo interforze, militare e civile, che sappia ottimizzare tutte le risorse e le informazioni a disposizione anche attraverso l'istituzione di una banca dati informatica unica, utilizzabile dalle forze che si occupano di ambiente per intrecciare e coordinare dati e azioni. Si è scelto di seguire nella sua definizione di massima l'organigramma delle Direzioni antimafia applicando tuttavia dei correttivi necessari alla specificità della materia; sono così state istituite le Direzioni ambiente e salute. La Direzione nazionale ha sede a Roma con compiti di coordinamento delle attività condotte dalle direzioni distrettuali. Il numero e la distribuzione delle direzioni distrettuali saranno stabilite sulla base della maggiore o minore necessità di controllo ambientale *in loco*. La Direzione investigativa è dislocata su tutto il territorio nazionale con sedi territoriali da reperirsi nelle strutture esistenti che abbiano maggiore disponibilità di spazi idonei, o solo in subordine utilizzando strutture confiscate alla criminalità organizzata, e in essa confluisce tutto il personale dei diversi organi ed enti che attualmente si occupa di tutela ambientale.

Nell'articolato si è prestata grande attenzione ai meccanismi di reclutamento e nomina cercando di allontanare gli stessi da dinamiche localistiche, attribuendo importanza alla motivazione personale e ai titoli posseduti. Viene inoltre introdotto un punto fondamentale e cioè l'obbligo di trasmissione entro le quarantotto ore di tutte le denunce pervenute localmente alla direzione regionale e centrale, predisponendo appropriate sanzioni per chi ometta tale invio.

Il testo si ripropone di rafforzare e ribadire il principio di responsabilità degli enti locali nell'intervenire attraverso la rimozione del pericolo di danno ambientale, la messa in sicurezza ed infine la bonifica per tutelare il territorio e la salute degli abitanti dettando, in caso di mancata ottemperanza alla diffida da parte dell'effettivo responsabile, tempi precisi per tali interventi con azione di rivalsa nei confronti del responsabile e svincolando le somme a tanto occorrenti dal patto di stabilità interno. Si è predisposto l'obbligo per ogni ente locale di rendere pubbliche, in applicazione del principio di precauzione, nel proprio sito le notizie riguardanti le criticità ambientali del territorio di competenza, al fine di evitare che cittadini ignari possano subire pericolose conseguenze negative. Si stabilisce altresì l'obbligo di formazione di tutto il personale operativo delle Direzioni e l'attribuzione ad esso di funzioni di polizia giudiziaria per ottimizzare il lavoro svolto. Il disegno di legge prevede la possibilità di attivare una sezione locale interforze ambientale presso la prefettura del luogo interessato, in caso di zone particolarmente esposte a reati ambientali, denominate siti ad alto rischio ambientale. Esso tende, inoltre, a rafforzare il sistema di accesso ai dati ambientali, in attuazione di un'esigenza fortemente sentita dalla popolazione e spesso di fatto negata.

Pertanto, si prevede il funzionamento a pieno regime ed in tempo reale del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet), attualmente poco utilizzato, affidandone la gestione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché l'esenzione dal contributo unificato per i ricorsi al TAR avverso il diniego di accesso agli atti in materia ambientale. È quindi disposta la pubblicazione di un elenco di tutte le aziende e rispettive persone fisiche rappresentanti che siano risultate responsabili di reati ambientali, prevenendo la loro esclusione da finanziamenti, incentivi e contributi pubblici nonché il divieto di partecipazione alle gare indette dalla pubblica amministrazione.

Partendo dalla constatazione di notevoli differenze economiche su attività identiche nelle diverse regioni italiane, sono infine dettate specifiche disposizioni per rendere omogenei su tutto il territorio nazionale i regimi tariffari delle ARPA locali.

Anche in considerazione della approvazione da parte della Camera dei deputati di una proposta di legge avente ad oggetto la istituzione di un Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, che appare necessario integrare per i profili sopra esposti, si auspica, pertanto, un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Direzione nazionale e direzioni distrettuali ambiente e salute)

1. Al fine di costituire un efficace sistema nazionale di controllo ambientale e di integrare e coordinare il lavoro svolto in tale ambito dalle singole procure sono istituite la Direzione nazionale ambiente e salute e le direzioni distrettuali ambiente e salute.

2. La Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) è istituita nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati ambientali.

3. La DNAS è diretta dal Procuratore nazionale ambiente e salute, nominato dal Consiglio superiore della magistratura e sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che riferisce al Consiglio superiore della magistratura in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti dalla DNAS e dalle direzioni distrettuali, istituite ai sensi del comma 5. Il Procuratore nazionale svolge funzioni di coordinamento delle direzioni distrettuali ed esercita i poteri di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

4. Alla DNAS sono addetti, quali sostituti procuratori, almeno dieci magistrati esperti nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità ambientale, organizzata e non.

5. La direzione distrettuale ambiente e salute (DDAS) è costituita dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nell'ambito del proprio ufficio, e

svolge le funzioni di pubblico ministero in primo grado in relazione ai reati, consumati o tentati, contro l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro e comunque in relazione ad ogni attività abusiva che arrechi danno all'ambiente o alla salute.

6. Alla DDAS è preposto il procuratore distrettuale o un magistrato da questi designato come procuratore aggiunto. Il procuratore distrettuale, sentito il Procuratore nazionale ambiente e salute, designa i magistrati addetti alla DDAS.

7. La DNAS e le DDAS si avvalgono, per l'esercizio delle attività di indagine, delle strutture e del personale della Direzione investigativa ambiente e salute, di cui all'articolo 2. Al fine di ottimizzare le predette attività, i magistrati addetti alle DDAS possono accedere direttamente a tutte le banche dati disponibili alle Forze di polizia, ivi compresa l'Anagrafe tributaria.

8. Presso la DNAS è istituita una banca dati informatica investigativa, il cui accesso è riservato unicamente al personale appartenente alle direzioni distrettuali e investigative ambiente e salute. La banca dati è gestita dalla DNAS ed in essa confluiscono tutti gli atti e gli accertamenti compiuti dai soggetti preposti in relazione ai reati e alle attività di cui al comma 5.

9. Restano ferme le competenze della Direzione nazionale antimafia, delle direzioni distrettuali antimafia e della Direzione investigativa antimafia. Spetta alla DDAS la competenza per il reato di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora il reato ambientale si configuri come reato di stampo mafioso, la DNAS e le DDAS sono tenute a trasmettere immediatamente gli atti anche alle corrispettive Direzioni nazionale e distrettuali antimafia, ai fini della cooperazione nelle indagini.

Art. 2.

(Direzione investigativa ambiente e salute)

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa ambiente e salute (DIAS), con il compito di svolgere le specifiche attività investigative attinenti alla lotta contro i crimini ambientali.

2. La Direzione centrale della DIAS, con sede a Roma, è articolata nei seguenti reparti:

- a) investigazioni preventive;
- b) investigazioni giudiziarie;
- c) accertamenti tecnici.

3. Sono preposti alla Direzione centrale:

- a) un direttore;
- b) due vice direttori, uno dei quali con funzioni vicarie;
- c) tre commissari, supervisor per ciascun reparto di cui al comma 2;
- d) un commissario per i profili amministrativo-logistici;
- e) un commissario per le risorse umane.

4. La DIAS è articolata in sedi territoriali, alle quali sono preposti un commissario, in qualità di dirigente e due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Le sedi territoriali sono individuate con il regolamento di cui al comma 5, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del numero di procedimenti pendenti per reati ambientali, ottimizzando l'utilizzo delle risorse materiali già nella disponibilità dei vari enti o Forze dell'ordine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento delle strutture della DIAS di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione delle strutture immobiliari da adibire a sede degli uffici, da reperire prioritariamente tra quelle oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché tra quelle disponibili nell'ambito delle strutture già utilizzate dagli enti e dalle Forze dell'ordine che fanno parte del sistema di controllo di cui alla presente legge. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro un mese dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 3.

(Compiti e attribuzioni della DIAS)

1. La DIAS procede alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazione preventiva attinenti ai reati contro l'ambiente e contro la salute di cui all'articolo 1, comma 5. A tal fine, al personale della DIAS, a prescindere dalle attribuzioni istituzionali dell'ente di appartenenza, è attribuita, in base al grado o alla qualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

2. La DIAS opera sulla base di un protocollo unico di azione, predisposto dalla Direzione centrale tenuto conto delle indicazioni dei dirigenti territoriali. Il protocollo stabilisce le procedure e le modalità alle quali deve attenersi il personale nello svolgimento delle attività di accertamento e di investigazione di competenza. Nel protocollo sono comunque previste e disciplinate le seguenti fasi operative:

a) avvistamento e individuazione del sito;

- b) avvio dell'indagine;
- c) intervento sul luogo, con la partecipazione di personale tecnico;
- d) comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza;
- e) informativa alle amministrazioni competenti ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;
- f) dissequestro temporaneo finalizzato prioritariamente al disinquinamento del sito o al ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, alla loro messa in sicurezza;
- g) restituzione del bene all'avente diritto, a seguito dell'asseverazione tecnica dell'avvenuta bonifica;
- h) attivazione delle procedure per il recupero dei tributi speciali dovuti.

3. La Direzione centrale della DIAS si avvale di un numero rapido di pubblica utilità, appositamente istituito, quale strumento per il coordinamento delle attività investigative e tecniche avviate sul territorio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le direttive per la realizzazione, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto, di piani coordinati di controllo ambientale del territorio la cui attuazione è demandata alle competenti strutture operative della DIAS, che stabiliscano livelli minimi di controllo da effettuare sui territori.

Art. 4.

(Personale della DIAS)

1. La DIAS si avvale di personale in servizio della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del

Corpo delle capitanerie di porto, nonché di personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il direttore della DIAS è eletto da un apposito collegio costituito dai dirigenti superiori della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dai generali di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tra i primi dirigenti della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché tra i colonnelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di direttore ha la durata di due anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

3. I vice direttori della DIAS sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali superiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di vice direttore ha la durata di tre anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

4. I commissari della DIAS, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *c*), *d*) ed *e*), sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali inferiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica

candidatura. L'incarico di commissario ha la durata di quattro anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato. Con la medesima procedura e in base ai predetti criteri sono nominati i commissari dirigenti territoriali, di cui all'articolo 2, comma 4, il cui incarico ha la durata di cinque anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

5. I funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali, di cui all'articolo 2, comma 4, sono selezionati tra il personale tecnico con contratto a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche dei Corpi di polizia di cui al comma 2, nonché dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle ARPA, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e dell'ISPRA, che svolga mansioni di controllo e di verifiche tecniche in materia ambientale da almeno sette anni. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di sette anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

6. Il personale di cui al comma 5 è selezionato in modo da garantire una omogenea rappresentanza dei Corpi di polizia e degli enti di cui al medesimo comma, su richiesta degli interessati, che devono essere privi di carichi pendenti e in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) per il personale dei Corpi di polizia, il grado di maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il grado di ispettore superiore della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato; il grado costituisce titolo preferenziale; in caso di parità di grado, costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale;

b) per il personale degli enti, l'inquadramento come collaboratore tecnico professionale di categoria D ovvero al 7° livello funzionale, con esperienza di servizio non

inferiore alla terza progressione orizzontale; costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale.

7. Il personale operativo di pronto intervento è selezionato nell'ambito dei Corpi di polizia di cui al comma 2 tra il personale di truppa e i graduati del ruolo ordinario o tecnico, su richiesta degli interessati, che devono essere privi di carichi pendenti; il grado rivestito costituisce comunque titolo preferenziale. Nell'assegnazione degli incarichi, è data comunque priorità al personale già operativo sul territorio della sede di riferimento. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

8. Il personale amministrativo è scelto dal direttore e dal commissario per le risorse umane di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), d'intesa tra loro, tra il personale a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche degli enti di cui al comma 2, inquadrato come assistente amministrativo di categoria C ovvero al 6° livello funzionale, che sia privo di carichi pendenti e ne faccia esplicita richiesta.

9. Al fine di garantire la copertura del servizio senza soluzioni di continuità nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere e su tutto il territorio nazionale, al personale in forza alla DIAS, di cui ai commi precedenti, sono attribuite un'indennità di pronta reperibilità e un'indennità di missione, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza.

10. Il personale in forza alla DIAS deve frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodico sugli specifici profili giuridici e tecnici in materia ambientale e sanitaria; per lo svolgimento dei corsi, articolati per ambiti territoriali, la DIAS si

avvale, rispettivamente, di magistrati inquirenti con comprovata esperienza in materia ambientale e di personale tecnico dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità, nonché delle aziende sanitarie locali e delle ARPA territorialmente competenti.

11. Il personale in forza alla DIAS non può essere rimosso, o trasferito, o comunque sollevato d'ufficio dall'esercizio delle sue funzioni se non su sua richiesta o per motivata determinazione assunta dalla Direzione centrale o dalla DDAS competente.

12. Il personale in forza alla DIAS non appartenente ai Corpi di polizia, alla scadenza dell'incarico, è collocato, su sua richiesta, presso lo stesso servizio e la stessa sede di provenienza. Al predetto personale è attribuita la progressione verticale al livello funzionale immediatamente superiore. Al personale delle qualifiche apicali è attribuita la progressione orizzontale maggiore, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Art. 5.

(Mansioni)

1. Il direttore è il responsabile della DIAS. Competono al direttore la verifica e il controllo sull'efficacia e l'efficienza delle attività poste in essere dalla DIAS nell'esercizio dei compiti istituzionali su tutto il territorio nazionale. Il direttore definisce altresì gli obiettivi minimi in materia di controlli ambientali e sanitari che le singole articolazioni territoriali della DIAS sono tenute ad attuare.

2. Il direttore della DIAS trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Ministro riferisce alle Camere sui contenuti della relazione.

3. Il vice direttore della DIAS che non esercita funzioni vicarie sovrintende in qua-

lità di responsabile alle attività dei servizi investigativi territoriali.

4. I commissari supervisori, rispettivamente, per le attività dei reparti investigazioni preventive, investigazioni giudiziarie e accertamenti tecnici sovrintendono altresì alle corrispettive attività poste in essere dalle sedi territoriali.

5. I commissari dirigenti delle sedi territoriali sono responsabili delle attività poste in essere nell'ambito territoriale di competenza, da svolgere in base ai criteri prioritari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché del raggiungimento degli obiettivi minimi in materia di controlli sul territorio, definiti dal direttore ai sensi del comma 1. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi minimi costituisce responsabilità dirigenziale e comporta per il commissario, in uno con il funzionario responsabile del mancato adempimento, la sanzione consistente nella sospensione delle indennità o degli emolumenti aggiuntivi, a qualsiasi titolo erogati, per un periodo minimo di un anno.

6. I funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali sono autonomamente responsabili per l'accertamento delle situazioni di possibile danno ambientale, per lo svolgimento delle conseguenti istruttorie e per l'esecuzione delle relative verifiche tecniche, con la supervisione dei competenti commissari della Direzione centrale, ai sensi del comma 4, ai quali trasmettono, a tal fine, relazioni sugli esiti delle attività svolte.

Art. 6.

(Procedure operative)

1. I soggetti istituzionali che nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscano notizie o informazioni che possano integrare una fattispecie di illecito ambientale sono tenuti a farne immediata segnalazione alla DIAS e a prestare ogni collaborazione che sia loro richiesta, con particolare riferimento alle at-

tività ispettive o di indagine effettuate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, tutte le denunce e le segnalazioni in materia sanitaria e ambientale, pervenute all'autorità giudiziaria o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarie locali e alle ARPA, sono trasmesse entro quarantotto ore alla sede della DIAS territorialmente competente e alla Direzione centrale, per l'attivazione immediata delle procedure operative previste dal protocollo unico di azione di cui all'articolo 3, comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.

3. I funzionari e il personale operativo della DIAS espletano le attività investigative in autonomia, su incarico della DDAS competente per territorio ovvero a seguito di esposti direttamente pervenuti o di propria iniziativa, con il coordinamento dei funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali e la supervisione della Direzione centrale.

4. Nell'esercizio delle attività investigative, la DIAS può:

a) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti indiziati di reato;

b) disporre l'accesso ai luoghi ove si sospetti la commissione di atti illeciti a danno dell'ambiente o della salute, anche in deroga alla normativa vigente;

c) disporre l'accesso ai dati concernenti la produzione e ai corrispondenti registri di carico e scarico dei materiali di scarto, al fine di verificare la corrispondenza tra beni e rifiuti prodotti;

d) autorizzare l'effettuazione di operazioni simulate di traffico illecito di rifiuti, ovvero di operazioni simulate di trasporto, smaltimento, trattamento o riutilizzo illeciti;

e) visitare gli istituti penitenziari e ottenere l'autorizzazione per colloqui investigativi con detenuti, internati e collaboratori di giustizia;

f) richiedere, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione a compiere intercettazioni preventive di conversazioni telefoniche o di comunicazioni tra presenti;

g) acquisire informazioni concernenti la pericolosità sociale e l'attualità dei collegamenti tra soggetti detenuti e gli ambienti criminali esterni di appartenenza;

h) avvalersi dei sistemi di telerilevamento aereo e satellitare disponibili.

Art. 7.

(Responsabilità degli enti locali e diritto di rivalsa)

1. Ricevuta segnalazione dalla DIAS del verificarsi di situazioni che possano arrecare pericolo o danno all'ambiente o alla salute, gli enti locali, in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e della pubblica incolumità, si attivano, entro trenta giorni dalla segnalazione, per predisporre, previa diffida ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eliminazione della causa d'inquinamento, la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovvero la bonifica, salvo e impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascun ente locale attiva nel proprio sito *internet* ufficiale un'apposita sezione «criticità ambientali» nella quale pubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio di propria competenza.

2. Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 non sono computate ai fini del rispetto del patto

di stabilità interno dell'ente locale interessato.

3. L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8.

(Funzioni di Polizia giudiziaria)

1. I funzionari del ruolo organico del personale tecnico delle ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, che non abbiano carichi pendenti e non siano stati sottoposti a procedure disciplinari, addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso la prefettura competente per territorio, assumono le funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 9.

(Siti ad alto rischio ambientale)

1. Qualora, a seguito dei procedimenti condotti nell'ambito delle materie di competenza della DIAS, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia accertata l'esistenza di siti particolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti o sostanze nocive, di seguito denominati «SARA», la DNAS provvede all'attivazione presso la più vicina prefettura di una sezione locale interforze della DIAS per le attività operative di comando e coordinamento degli interventi con modalità di pronto intervento, al fine di potenziare il monitoraggio ed il controllo dei fenomeni criminali nell'area interessata e di tutelare l'ambiente e la salute.

2. Concorrono all'individuazione dei SARA i seguenti elementi:

a) elevato numero di denunce presentate e di procedimenti avviati nel biennio precedente all'individuazione del sito;

b) dati rilevati da agenzie ambientali indipendenti e accreditate ovvero dalle ARPA, che attestino la presenza di fonti di inquinamento diffuso incidenti sulle matrici ambientali;

c) elevato numero di segnalazioni alle amministrazioni pubbliche competenti rese da associazioni di protezione ambientale e comitati di cittadini.

3. I comuni ricadenti nei SARA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e dalla legislazione vigente per l'accertamento delle responsabilità del soggetto che ha commesso il reato ambientale ed il conseguente risarcimento dei danni arrecati anche in relazione ai costi sostenuti per la corretta gestione delle sostanze nocive ovvero per il corretto conferimento e smaltimento del rifiuto nonché per il ripristino ambientale, provvedono in ogni caso alla rimozione della sostanza nociva o dei rifiuti abbandonati entro trenta giorni dalla segnalazione, curandone il corretto trattamento o smaltimento presso siti idonei, nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere a carico del trasgressore.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo, in ossequio al superiore interesse pubblico alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le risorse impiegate per la corretta gestione, la rimozione, il corretto smaltimento e la messa in sicurezza o bonifica delle aeree incluse nei SARA, eventualmente anticipate dall'ente locale territorialmente competente, non sono computate ai fini del patto di stabilità interno dell'ente locale stesso.

Art. 10.

(Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale)

1. Tutti i dati ambientali e sanitari, compresi quelli tecnici relativi agli accertamenti di situazioni comportanti rischi per l'ambiente o per la salute, ad esclusione di quelli per i quali siano in corso indagini investigative, raccolti dalla DNAS e dalle DDAS, dalle amministrazioni dello Stato, da altri enti pubblici e società concessionarie, devono essere tempestivamente trasmessi all'ISPRA, che ne cura la pubblicazione nell'ambito della rete del sistema informativo nazionale ambientale (SINANet), in apposita sezione «rischi ambientali e sanitari». Tali dati sono altresì pubblicati nel sito istituzionale della regione territorialmente competente. Di essi deve essere garantita la piena accessibilità e fruibilità anche da parte di soggetti non tecnici, attraverso brevi sintesi esplicative da allegare ai dati tecnici e individuazione in mappa. L'ISPRA provvede, in collaborazione con le ARPA e le aziende sanitarie locali, a coordinare tutte le informazioni ambientali al fine di effettuare il controllo ed il monitoraggio delle criticità ambientali e sanitarie e di coadiuvare gli enti pubblici nella realizzazione dei propri compiti specifici di prevenzione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali.

Art. 11.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Art. 12.

(Esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare)

1. Le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, che nell'esercizio di un'attività d'impresa si siano resi responsabili di illeciti ambientali o comunque abbiano posto in essere condotte non rispettose delle disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute, non possono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico e sono altresì esclusi dalla partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione.

2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che non possono essere ammessi al finanziamento pubblico né partecipare a programmi di incentivazione e gare d'appalto, è pubblicato nel sito della rete SINAnet in apposita sezione nonché comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui i soggetti sono iscritti per l'annotazione. Si procede alla cancellazione dall'elenco solo in caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato, a decorrere dalla quale il soggetto interessato può accedere nuovamente a finanziamenti, incentivi e gare indette dalla pubblica amministrazione.

Art. 13.

*(Uniformità dei regimi tariffari riguardanti
le Agenzie regionali per la protezione
ambientale)*

1. Le analisi chimico-fisiche eseguite dai laboratori pubblici a fronte del pagamento di una tariffa, considerate quali attività a carattere oneroso, sono poste a carico del richiedente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono armonizzati a livello nazionale i tariffari relativi ai costi delle prestazioni rese dalla ARPA a soggetti pubblici e privati.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

